



**CANCELLAZIONE ANAGRAFICA
PER IRREPERIBILITA' AL CENSIMENTO**

Art.11, 1° comma, lettera c) del D.P.R. 30 MAGGIO 1989 N.223

PROVVEDIMENTO N. 48 DEL 30/09/2013

L'Ufficiale di Anagrafe

- Richiamata la legge 24 dicembre 1954, n.1228;
- Richiamato il D.P.R. 30 maggio 1989 n.223

PREMESSO che, in seguito alle risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione i sottoelencati cittadini sono risultati non censiti, e che in data 13/05/2013 prot. n. 9494 veniva avviato d'ufficio un procedimento per la cancellazione per irreperibilità della Sig.ra FAVELLA GIUSEPPINA;

VISTE le risultanze degli accertamenti della locale Polizia Municipale inerenti le persone sopra menzionate;

VISTO che a seguito;

- delle risultanze delle operazioni del 15° Censimento Generale della Popolazione;
- di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, quali risultano allegati al presente provvedimento;
- per mancato rinnovo della dichiarazione di soggiorno (art. 11, 1° comma lett. C DPR 223/1989)

le persone sotto indicate sono risultate irreperibili e che pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art.11 del D.P.R. 30/5/1989 n.223, per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente;

ORDINA

la cancellazione dall'Anagrafe, per **irreperibilità al Censimento** ai sensi dell'art. 11, 1° comma lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, di:

Num.	Nominativo	Data e luogo di nascita	RESIDENZA	Indirizzo
1	FAVELLA GIUSEPPINA	12/08/1992 NAPOLI	REGGELLO	S. CLEMENTE VIA C. BECCARIA, 1

e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia, con decorrenza dalla data odierna,

DISPONE

l'affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 20 giorni, ai sensi dell'art.143 C.P.C. nonché la sua comunicazione in copia.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

COMUNE DI REGGELLO


Provincia di Firenze

Uffici demografici – Tel. 055 8669221 * Fax 055 8669274

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Firenze entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- in alternativa al ricorso prefettizio, ricorso alla competente Autorità Giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto.

L'autorità di pubblica sicurezza indicata in indirizzo si intende informata con la presente comunicazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

- Al Prefetto della Provincia di FIRENZE (ai sensi dell'art.11, comma 2 del DPR 223/1989)
- All'Ufficio Elettorale
- Alla Asl n. 10
- Alla Questura di Firenze



L'Ufficiale d'Anagrafe
Andrea Francalanci